

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1683 del 18 ottobre 2011

Riapertura dei termini di presentazione delle domande sulla misura 144 - aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato - di cui alla DGR n. 1354 del 03/08/2011 "PSR per il Veneto 2007-2013. Apertura dei termini di presentazione delle domande per alcune misure dell'Asse 1 e dell'Asse 2. Condizioni e priorità per l'accesso ai benefici. Deliberazioni/CR n. 43, 49 e 50/2011".

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si dispone la riapertura fino al 18 novembre 2011, dei termini di presentazione, già scaduti il 30 settembre 2011, delle domande ai sensi della misura 144 - Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato - di cui alla DGR n. 1354 del 03/08/2011 .

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) per il Veneto 2007-2013, confermando il cofinanziamento comunitario del Programma e l'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.

Con Deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560 la Giunta regionale ha pertanto confermato il testo vigente del PSR 2007 - 2013 che definisce la pianificazione finanziaria per anno, per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il Programma è stato poi oggetto di successive modifiche, da ultimo con Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2009, n. 4082 "Approvazione finale della revisione del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 in relazione alle nuove sfide ed alle infrastrutture a banda larga a seguito dell'Health Check e del Recovery Package. Art. 6, comma 1, lett. a) del reg. (CE) n. 1974/2006. Art. 37, comma 2, l.r. 1/91. Deliberazione/CR n. 80 del 16 giugno 2009."

Con le deliberazioni/CR n. 43 del 24/05/2011 e n. 49 e 50 del 07/06/2011 la Giunta regionale ha adottato gli schemi dei bandi relativi alle misure 121, 122, 123F, 124, 125, 144, 226 e 227 del PSR. Tali provvedimenti sono stati trasmessi alla competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 37 della Legge regionale 1/91, modificato da ultimo dall'articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, per l'espressione del parere previsto nel citato articolo.

A questo proposito si evidenzia che la Commissione consiliare competente con il parere 113 del 14 luglio 2011 si è espressa unicamente sul provvedimento n. 43 del 24/05/2011.

In base a tale pronunciamento la Giunta regionale con DGR 1354 del 03/08/2011 "Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Apertura dei termini di presentazione delle domande per alcune misure dell'Asse 1 e dell'Asse 2. Condizioni e priorità per l'accesso ai benefici. Deliberazioni/CR n. 43 del 24/05/2011 e n. 49 e 50 del 07/06/2011" ha disposto l'apertura dei termini per la presentazione delle domande sui bandi relativi alle misure 122, 123F, 124, 125, 144, 226 e 227 degli assi 1 e 2 del PSR 2007/2013.

Tra le altre misure attivate nell'ambito dell'asse 1 del PSR è compresa la misura 144 "Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato", che intende sostenere i produttori di tabacco che hanno subito una riduzione dei pagamenti diretti nel 2009 rispetto al 2010 a seguito della modifica alla normativa di settore introdotta con il regolamento CE n. 864/2004. Tale aiuto è rivolto alla ristrutturazione del settore, nelle realtà più avanzate (finalizzata al miglioramento qualitativo della produzione e alla riduzione dei costi di produzione), o alla riconversione della produzione per le realtà produttive meno efficienti caratterizzate da ridottissime dimensioni aziendali e marginalità della produzione. Non sono stati previsti criteri di priorità, in quanto lo scopo del bando era di finanziare tutte le domande ammissibili.

Dai dati messi a disposizione dal sistema di monitoraggio, emerge tuttavia che alla data del 30 settembre, termine ultimo di presentazione delle istanze, sono state depositate presso il sistema informativo di AVEPA n.116 domande di aiuto (rispetto alle circa 350 prevedibili) per un importo richiesto pari a 1.040.141 euro, somma ampiamente inferiore alle disponibilità di 3,5 milioni di euro a bando.

Peraltro, in prossimità della scadenza del termine del 30 settembre, sono pervenute agli uffici regionali numerose richieste formali e verbali, in particolare da parte di talune organizzazioni di categoria, volte a ottenere la proroga dei termini citati.

In effetti, i termini di presentazione sono risultati insufficienti, anche in considerazione di una particolare criticità emersa in sede di presentazione delle domande relativa a eventi atmosferici assimilabili a calamità naturali verificatisi nel corso della campagna 2009. Tale situazione determina l'impossibilità, da parte di taluni produttori colpiti da grandinate nel 2009, di accedere ai benefici previsti dalla misura in oggetto, in quanto l'aiuto percepito nel 2009, calcolato sulla base del poco prodotto conferito, risulta pressochè pari o addirittura inferiore rispetto a quello percepito nel 2010, quando è sulla base del valore di tale raffronto che viene stabilita l'ammissibilità e l'entità dell'aiuto della misura 144.

In relazione a tale criticità, è stato formulato un quesito ai competenti servizi della Commissione volto a sondare la possibilità di pervenire a una soluzione del problema permettendo, pertanto, di accedere alle provvidenze anche alle aziende coinvolte nei fenomeni grandinigeni verificatisi nell'annata 2009 sulla coltura di tabacco.

I competenti servizi della Commissione, informalmente, si sono dichiarati favorevoli all'accettazione della proposta regionale rimettendo, tuttavia, la decisione definitiva e formale alla Direzione Generale della DG Agricoltura della Commissione poiché trattasi di interpretazione di una disposizione regolamentare.

Nelle more di tale pronunciamento, alla luce delle domande pervenute, degli importi richiesti e delle criticità sopra evidenziate, si ritiene perciò opportuno disporre la riapertura dei termini di presentazione per le domande fino al 18 novembre 2011, a valere sulle risorse recate dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 1354 del 03/08/2011, ampiamente sufficienti a finanziare con un'unica graduatoria le residue domande di finanziamento. Nel caso (peraltro poco probabile) in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare tutte le domande poste utilmente in graduatoria, si applica quanto disposto al paragrafo 1.2.3.1 dell'Allegato A alla DGR 1499 del 20/09/2011, che dispone il finanziamento di tutte le istanze a pari punteggio e priorità a valere sulle risorse residue dell'asse.

Tale riapertura non lede le possibilità di finanziamento delle domande già presentate, in considerazione dell'esiguità degli importi richiesti rispetto all'importo a bando, né pregiudica l'istruttoria su tali domande, che può comunque iniziare anche in vigenza di un ulteriore periodo di presentazione in considerazione della previsione del bando della Misura 144 di cui alla DGR 1354/11 secondo cui risultano finanziabili tutte le domande risultate ammissibili.

In considerazione della riapertura dei termini di presentazione delle domande anche i termini istruttori concessi ad AVEPA vengono prorogati al 20 dicembre 2011 termine entro il quale, con decreto, provvederà a definire le istanze finanziabili e quelle non ammesse a finanziamento.

In relazione alle criticità, sopra menzionate, riguardanti i fenomeni grandinigeni verificatisi nell'annata 2009 sulla coltura di tabacco e alla informale accettazione delle proposte regionali da parte dei servizi della Commissione, si propone di rimettere alla valutazione delle competenti strutture regionali, in caso di mancato accoglimento delle proposte regionali da parte della Commissione europea, la possibilità di non accettazione o parziale accettazione delle istanze presentate a valere sulla misura 144 ovvero di revoca o riduzione dell'aiuto concesso alle aziende che siano rimaste coinvolte nei fenomeni grandinigeni verificatisi nell'annata 2009 sulla coltura di tabacco e che per tali motivazioni non rientrino nelle previsioni di cui al Reg. CE 74/2009, art. 35 bis, comma 1.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e le modifiche successivamente apportate, in particolare con il regolamento (CE) n. 74/2009;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

- VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune rurale e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n.73/2009 ;
- VISTA la Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) e la successiva Decisione 2009/61/CE;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n. 363/2009;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1320 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno alla sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- VISTA la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 con la quale la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 29/12/2009 n. 4082, che approva l'ultima versione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013, l'approccio strategico previsto, la ripartizione finanziaria approvata e le disposizioni tecnico-amministrative di attuazione, comprensive anche della conseguente gestione finanziaria;
- VISTA in particolare la con Deliberazione n. 1354 del 03/08/2011 con quale la Giunta regionale ha approvato il bando di 3.500.000,00 di euro per la selezione dei progetti di cui alla misura 144 - aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato, fissando il termine ultimo per la presentazione delle domande al 30 settembre 2011;
- CONSIDERATO che in prossimità della scadenza del termine del 30 settembre, sono pervenute agli uffici regionali numerose richieste formali e verbali in particolare da parte di organizzazioni di categoria dei produttori, volte a ottenere la proroga del termine di presentazione;
- RITENUTO opportuno disporre quindi la riapertura dei termini di presentazione per le domande per la misura 144, fino al 18 novembre 2011, a valere sulle risorse recate dalla citata deliberazione della Giunta regionale n.1354 del 3 agosto 2011;
- DATO ATTO che il dirigente responsabile della Struttura competente ha verificato che la proroga dei termini di cui al presente provvedimento non risulta pregiudizievole per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso;
- RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa

delibera

1. per le motivazioni espresse in premessa, di disporre la riapertura fino al 18 novembre 2011 dei termini di presentazione delle domande di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 3 agosto 2011, n. 1354, sulla misura 144 - aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato;
2. entro il 20 dicembre 2011, AVEPA, effettua le istruttorie e, con decreto, provvede a definire le istanze finanziabili e quelle non ammesse a finanziamento;
3. le nuove domande saranno poste in una graduatoria unica assieme alle domande già presentate entro la scadenza del 30 settembre 2011, a valere sulle risorse di 3.500.000,00 di euro recate per gli interventi di cui al punto 1 dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 1357 del 3 agosto 2011;
4. di stabilire che, nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare tutte le domande poste utilmente in graduatoria, si applichi quanto disposto al paragrafo 1.2.3.1 dell'Allegato A alla DGR 1499 del 20/09/2011;
5. di rimettere alla valutazione delle competenti strutture regionali, in caso di mancato accoglimento della proposta regionale da parte dei Servizi della Commissione europea, la possibilità di non accettazione o parziale accettazione

delle istanze presentate sulla misura 144 ovvero di revoca o riduzione dell'aiuto concesso alle aziende che siano rimaste coinvolte nei fenomeni grandinigeni verificatisi nell'annata 2009 sulla coltura di tabacco e che per tali motivazioni non rientrino nelle previsioni di cui al Reg. CE 74/2009, art. 35 bis, comma 1;

6. la Direzione regionale Piani e Programmi settore primario, autorità di Gestione del programma di sviluppo rurale, è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriore spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.